



Brussels, 8 December 2017

15579/17

Interinstitutional File:
2016/0370 (CNS)

JUR 590
FISC 353
ECOFIN 1109
UD 299

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods
(14126/17, 28 November 2017)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the observations by Member States: 3 days

OBSERVATIONS to be notified to: secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

RETTIFICA

**della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE
per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto
per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni**

(14126/17 del 28 novembre 2017)

1. Pagina 4, considerando 4

Anziché:

"(4) Inoltre la valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dei servizi prestati per via elettronica, avviata il 1° gennaio 2015, ha evidenziato che l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA entro 20 giorni dalla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione è un termine troppo breve, in particolare per quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni, un'interfaccia o un portale, qualora i servizi prestati tramite tale rete, interfaccia o portale, si presume siano prestati dall'operatore della rete, dell'interfaccia o del portale, che è tenuto a ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la dichiarazione IVA. La valutazione ha inoltre evidenziato che l'obbligo di apportare correzioni alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta in oggetto è molto gravoso per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni IVA ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale si deve presentare la dichiarazione IVA dovrebbe essere esteso da 20 giorni alla fine del mese successivo alla fine del periodo d'imposta e i soggetti passivi dovrebbero essere autorizzati a correggere dichiarazioni IVA precedenti in una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta cui si riferiscono le correzioni."

leggasi:

"(4) Inoltre la valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dei servizi forniti per via elettronica, avviata il 1° gennaio 2015, ha evidenziato che l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA entro 20 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione è un termine troppo breve, in particolare per quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni, un'interfaccia o un portale, qualora si presuma che i servizi forniti dall'operatore della rete, dell'interfaccia o del portale, siano effettuati dall'operatore della rete, dell'interfaccia o del portale, che è tenuto a ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la dichiarazione IVA. La valutazione ha inoltre evidenziato che l'obbligo di apportare correzioni alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta in oggetto è molto gravoso per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni IVA ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale si deve presentare la dichiarazione IVA dovrebbe essere esteso da 20 giorni alla fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta e i soggetti passivi dovrebbero essere autorizzati a correggere dichiarazioni IVA precedenti in una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta cui si riferiscono le correzioni."

2. Pagina 4, considerando 5

Anziché:

"(5) Al fine di evitare che i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dai servizi prestati per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi ..."

leggasi:

"(5) Al fine di evitare che i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dai servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi ..."

3. Pagina 5, considerando 6

Anziché:

" ... Il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi prestati per via elettronica forniti da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, ..."

leggasi:

"... Il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi forniti per via elettronica da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, ..."

4. Pagina 6, considerando 7

Anziché:

"(7) Gran parte delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all'altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, ..."

leggasi:

"(7) Gran parte delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all'altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, ..."

5. Pagina 6, considerando 8

Anziché:

"(8) La conservazione della documentazione per un periodo di almeno dieci anni in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi e facilitate da un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi è ..."

leggasi:

"(8) La conservazione della documentazione per un periodo di almeno dieci anni in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi e facilitate da un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi è ..."

6. Pagina 11, articolo 1, punto 1) (articolo 58, paragrafo 1, lettera c))

Anziché:

"c) servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II."

leggasi:

"c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II."

7. Pagina 12, articolo 1, punto 1) (articolo 58, paragrafo 4)

Anziché:

"4. Lo Stato membro nel cui territorio i prestatori di cui al paragrafo 2 sono stabiliti, oppure, in mancanza di tale luogo di stabilimento, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale, concede a tali prestatori il diritto di optare affinché il luogo delle prestazioni sia determinato conformemente al paragrafo 1, diritto che in ogni caso vale per due anni civili."

leggasi:

"4. Lo Stato membro nel cui territorio i prestatori di cui al paragrafo 2 sono stabiliti, oppure, in mancanza di tale luogo di stabilimento, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale, concede a tali prestatori il diritto di optare affinché il luogo delle prestazioni sia determinato conformemente al paragrafo 1, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili."

8. Pagina 12, articolo 1, punto 1) (articolo 58, paragrafo 6)

Anziché:

"6. Il valore corrispondente dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera c), in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/... del Consiglio.*"

leggasi:

"6. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/... del Consiglio.*"

9. Pagina 13, articolo 1, punto 2) (articolo 219 bis, paragrafo 2, lettera a), punto i))

Anziché:

"i) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua sede in detto Stato membro non interviene ..."

leggasi:

"i) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o un suo stabilimento in detto Stato membro non interviene ..."

10. Pagina 16, articolo 2, punto 2) (articolo 14 bis)

Anziché:

"1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,"

leggasi:

"1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, ..."

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, ..."

11. Pagina 17, articolo 2, punto 3) (articolo 33)

Anziché:

"Articolo 33

In deroga all'articolo 32:

a) è considerato luogo di cessione dei beni oggetto di vendite a distanza intracomunitarie il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;

b) è considerato luogo di cessione dei beni oggetto di vendite a distanza importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;

c) è considerato luogo di cessione dei beni oggetto di vendite a distanza importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l'IVA su tali beni sia dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4."

leggasi:

"Articolo 33

In deroga all'articolo 32:

- a) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- b) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l'IVA su tali beni sia dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4."

12. Pagina 19, articolo 2, punto 7) (articolo 59 quater, paragrafo 1, lettere b) e c))

Anziché:

- "b) i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a) oppure i beni sono spediti o trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e
- c) il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente."

leggasi:

"b) i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e

c) il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni o delle cessioni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente."

13. Pagina 19, articolo 2, punto 7) (articolo 59 quater, paragrafo 3)

Anziché:

"3. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto o in cui sono stabiliti ... conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, scelta che in ogni caso vale per due anni civili."

leggasi:

"3. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto o in cui sono stabiliti ... conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili."

14. Pagina 19, articolo 2, punto 7) (articolo 59 quater, paragrafo 5)

Anziché:

"5. Il valore corrispondente dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/...+."

leggasi:

"5. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/...+."

15. Pagina 21, articolo 2, punto 11) (articolo 242 bis, paragrafo 1)

Anziché:

"1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, ..."

leggasi:

"1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, ..."

16. Pagina 24, articolo 2, punto 21)

Anziché:

"Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate, e per i servizi prestati, da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo"

leggasi:

"Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi effettuati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo"

17. Pagina 26, articolo 2, punto 25) (articolo 369 octies, paragrafi 1 e 2)

Anziché:

"1. La dichiarazione IVA contiene il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies ... e l'importo totale dell'imposta dovuta. La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4.

2. Se, nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni che rientrano nel presente regime ... unitamente al numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale ..."

leggasi:

"1. La dichiarazione IVA contiene il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies ... e l'importo totale dell'imposta dovuta. La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Se, nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni che rientrano nel presente regime ... unitamente al numero individuale d'identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale ..."

18. Pagina 41, articolo 2, punto 31) (articolo 369 septvicies ter, paragrafo 2)

Anziché:

"2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia pagabile entro la fine del mese successivo a quello di importazione."

leggasi:

"2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta entro la fine del mese successivo a quello di importazione."
